

ORIGINALI A Ufficio elettorale  
Vice SECRETARIO GENERALE

Avv. LAURA SERVETTI  
Via S. Andrea 12 - 55049 Viareggio (Lu)  
tel. e fax: 0584 582029

COPIA A \_\_\_\_\_  
COPIA A Staff Presidenza  
COPIA A PRESIDENTE

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
FIRENZE**

**CONTENZIOSO SULLE OPERAZIONI ELETTORALI**

**Ricorso ex art. 129 D. Lgs. 104/2010**

RICORRE il Sig.

**TROISO Luigi**, nato a Manfredonia (Foggia) il 19.2.1982 cf n° TRSLGU82B19E885U, residente a Viareggio (Lucca) Via Pisana n°3, rappresentato e difeso, come da mandato a margine del presente ricorso, dall'Avv. Laura Servetti (cf n° SRVLRA71R50L219Y), del Foro di Lucca, con studio in Viareggio, Via S. Andrea 12 (fax 0584 582029 e pec: [avv.lauraservetti@legalpec.eu](mailto:avv.lauraservetti@legalpec.eu), ove si dichiara di voler ricevere le notifiche) e domicilio eletto in Firenze, come da delega a margine,

**CONTRO**


**Provincia di Lucca**, Ufficio elettorale, nella persona del Sig. Presidente *pro-tempore* con sede in Lucca, Palazzo Ducale, Cortile Carrara


e anche con notifica ex art. 129 comma 3 lett. a D Lgs. 104/10 alla **Prefettura di Lucca - Ufficio Territoriale del Governo**, nella persona del Sig. Prefetto *pro tempore*, entrambi elettivamente domiciliati ex lege presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Firenze, Via degli Arazzieri 4,

**E NEI CONFRONTI DEL CONTROINTERESSATO**

**David Marcucci**, Consigliere comunale di Camaiore, nato a Viareggio il 06/09/1971 - con fax n° 0585 6461348, candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Lucca, per la richiesta di

MANDATO  
Il sottoscritto Luigi Troiso nato a Manfredonia (Foggia) il 19.02.1982 cf n° TRSLGU82B19E885U residente a Viareggio (Lucca) Via Pisana n°3 delega l'Avv. Laura Servetti del Foro di Lucca (SRVLRA 71R50L219Y); pec: [avv.lauraservetti@legalpec.eu](mailto:avv.lauraservetti@legalpec.eu) a rappresentarlo e difenderlo nel presente procedimento, in ogni fase e grado, anche di appello, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di presentare motivi aggiunti e rinunciare agli atti e/o a motivi già proposti. Dichiara di aver ricevuto l'informativa, ai sensi dell'art. 13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" e presta il consenso al trattamento dei dati stessi da parte dei suddetti avvocati, e dei collaboratori. Elegge domicilio presso lo Studio dell'Avv. Valerio Pardini, sito in Via Panciatichi 78 50127 - FIRENZE (FI)

  
è autentico  
av. Laura Servetti

Provincia di Lucca Protocollo generale	<b>E</b>
N. 0178939 data 07/09/2015	
Classificazione: 1.5.1	
	

**ANNULLAMENTO**

del provvedimento della Provincia di Lucca - Ufficio elettorale n°6 del 4 settembre 2015, reso pubblico in pari data, con oggetto: elezioni di secondo grado del Consiglio provinciale del 20 settembre 2015. Ricusazione della "Lista civica Menesini Presidente" (**doc. n°1**).

A tal fine,

**ESPONE:**

il ricorrente odierno, consigliere comunale attualmente sedente presso il Consiglio comunale del Comune di Viareggio, si è fatto promotore, nella sua qualità di Consigliere Comunale, della costituzione di una lista elettorale, denominata "Lista civica Menesini Presidente", formata da 6 candidati a sostegno della candidatura a presidente di Luca Menesini, attuale Sindaco di Capannori;

in seguito al rinnovato sistema elettorale delle autonomie locali, con particolare riferimento alle Province, come noto, sia l'elettorato passivo che quello attivo hanno subito restrizioni e, pertanto, **possono candidarsi e possono votare, con deroga che riguarda i consiglieri provinciali uscenti, soltanto i consiglieri comunali dei Comuni del limite territoriale cui la Provincia fa riferimento**; il nuovo sistema elettorale è, quindi, di secondo grado perché **possono aspirare a divenire consiglieri provinciali solo coloro che già sono consiglieri comunali**, i quali poi soltanto, quindi, concorrono a formare, se così possa dirsi, il corpo elettorale: in altre parole ha diritto di voto solo il consigliere comunale del Comune di appartenenza alla Provincia interessata al voto e può votare soltanto un consigliere comunale che abbia presentato o che comunque faccia parte di una lista legittimamente presentata;

Luigi Troiso, promotore della lista *de qua*, ne era anche il delegato, come tale riconosciuto dal documento impugnato (pag. 3 punto secondo primo "dispone"), poiché lo stesso Troiso si era recato presso la sede della Provincia per il deposito della lista e della raccolta di firme a sostegno della candidatura a presidente di Luca Menesini, attuale Sindaco di Capannori;

il provvedimento che si impugna non ammette, *melius infra*, alle operazioni di voto la "Lista civica Menesini Presidente", di cui il ricorrente fa parte.

Ciò esposto,

**PREMESSO CHE**

- - la P.A. avversata ha respinto la richiesta presentazione della lista per cui è causa perché:
  - 1) *la lista era stata consegnata oltre il termine previsto* (cfr. pag. 1 doc 1): osserva il Presidente dell'Uff. Elettorale che la lista è pervenuta al medesimo ufficio alle ore 12.05 del 31 agosto u.s. e che, poiché il termine ultimo per la presentazione delle liste erano le ore 12 del medesimo giorno, rimetteva al collegio, cioè all'ufficio elettorale, la questione di ammissibilità in punto di rispetto dei termini;
  - 2) *non è stato depositato il contrassegno della lista in triplice esemplare cartaceo e su supporto informatico* (cfr. pag. 1 doc. 1): fa presente in proposito il Presidente dell'Ufficio Elettorale che il presentatore non ha rispettato le istruzioni contenute nel manuale operativo per l'organizzazione elettorale;
  - 3) *risultavano irregolari le autentiche di firme delle dichiarazioni di accettazione della candidatura del Sig. Malfatti Giovanni Dante Gino e del Sig. Troiso Luigi, nonché la sottoscrizione della lista della Sig.ra Sinagra Ambra* (pag. 2 doc. n°1);
- - il motivo *sub n°1* veniva respinto dall'ufficio elettorale in quanto, come da attestazione del responsabile dell'ufficio protocollo Dr.ssa Chiara Leoncini, il presentatore della lista era effettivamente presente negli uffici provinciali alle ore 12;
- - anche il motivo *sub n°2* veniva respinto perché *la mancata presentazione del contrassegno su materiale cartaceo e su supporto informatico non costituisce pertanto motivo di invalidità della lista essendo lo stesso comunque adeguatamente riportato e trascritto.*

Tutto ciò premesso ed esposto, poiché il diniego che si impugna appare, allora, ingiusto ed illogico *in parte qua* e, cioè limitatamente alla regolarità della raccolta delle firme, come più sotto meglio specificato, nonché assunto in violazione di legge, il Sig. Troiso, *ut supra*, ricorre a questo Ill.mo T.a.r. chiedendone l'annullamento per i seguenti

#### MOTIVI

**1. VIOLAZIONE DI LEGGE PER MANCATA E/O ERRATA APPLICAZIONE Degli ARTT. 21, E 46 DEL D.P.R. 28/12/2000 n.445 . VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 2 DELLA CARTA COSTITUZIONALE.**

Come sopra esposto, le elezioni provinciali, in seguito al processo di riforma in corso, hanno visto, almeno al momento attuale, ridurre il corpo elettorale titolare del diritto attivo di voto ai soli consiglieri comunali eletti e ai consiglieri provinciali uscenti, nonché il cd. elettorato passivo che si riduce ai soggetti che, inclusi all'interno di liste elettorali, sono comunque anch'essi consiglieri comunali.

A ben vedere quindi, sussistono differenze sostanziali con le elezioni amministrative *tout court* intese e che oggi si riducono a quelle comunali, dove, per essere eletti, non occorre previamente rivestire una qualifica di pubblico ufficiale, quale quella dei consiglieri comunali, ma, com'è naturale, non trattandosi di elezioni di secondo grado, come invece quelle per cui è causa, è sufficiente il godimento dei diritti civili e politici del *quivis de populo*.

Come noto, l'art. 357 C.p. dispone che "*agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*". Agli stessi effetti, come disposto dal secondo comma dell'art. 357 novellato dalla l. n. 86/90 e successivamente modificato dalla l. n. 181/92, "*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*".

Dalla lettura della norma, pertanto, si evince che la qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a tutti quei soggetti che "*concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione; coloro che sono muniti di poteri: decisionali; di certificazione; di attestazione di coazione*" (Cass. Pen. n. 148796/81); "*di collaborazione anche saltuaria*" (Cass. Pen. n. 166013/84; T.A.R. Trieste (Friuli-Venezia Giulia) sez. I, 22.04.2014, n. 159).

**I consiglieri comunali, quindi, sono senza dubbio pubblici ufficiali** perché concorrono a determinare la volontà discrezionale della P.a. cui appartengono; inoltre, sono pubblici ufficiali perché i medesimi possono esser chiamati ad autenticare le firme dei semplici cittadini che, per fare un altro esempio, intendono sottoscrivere la presentazione di un referendum.

Pertanto, "*la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 C.p. (come modificato dalle leggi 86/1990 e 181/92), deve esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono - quale che sia la loro posizione soggettiva - formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della P.a., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o*

·certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati" (Cass. Pen. 7.6.2001; n. 191171/92; n. 213910/99).

**Tutti i candidati alle elezioni provinciali, quindi, sono oggi pubblici ufficiali e le loro dichiarazioni, ivi comprese quelle per cui si discute, sia con riferimento alla firma d'accettazione della candidatura che alla sottoscrizione della lista, fanno fede fino a querela di falso, fino a prova contraria;** la richiesta dell'ufficio elettorale della Provincia di Lucca di autenticazione della firma del pubblico ufficiale da parte di altro pubblico ufficiale appare, quindi, "ridondante" e, comunque, in ogni caso, non tiene conto dell'intervenuta modifica legislativa, più o meno condivisibile, di **restrizione dell'elettorato attivo e passivo a soggetti la cui identità è pubblica, non solo perché notoriamente conosciuti, ma perché pubblici ufficiali consiglieri comunali.**

*Ad abundantiam.*

Secondo il tradizionale insegnamento giurisprudenziale, la sottoscrizione di un atto da parte di un pubblico ufficiale costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c., è cioè tipico atto che conferisce pubblica fede a quanto in esso attestato. Da tale natura, discende il suo particolare regime probatorio, **c.d. efficacia probatoria privilegiata**, contemplato dall'art. 2700 c.c.: l'atto accertativo fa piena prova in ordine alla provenienza di esso dal suo autore, ai fatti che il medesimo attesta essere avvenuti in sua presenza (Cass. SSUU. n. 12545/1992). L'unico rimedio che la legge accorda a chi volesse contraddire tali risultanze dell'atto è la querela di falso, e cioè l'instaurazione di un apposito giudizio speciale, ai sensi degli artt. 221 e ss. c.p.c., avente ad oggetto la veridicità dei fatti riportati nel verbale. Pertanto, la parte interessata non può offrire, nel giudizio ordinario, una semplice prova contraria nei confronti degli elementi fattuali risultanti dall'atto stesso, al fine di affermare la non veridicità degli stessi. Secondo il prevalente orientamento, per fatti dotati di efficacia probatoria privilegiata devono intendersi unicamente quelli oggetto di conoscenza diretta da parte dell'organo accertatore. Tali sono i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e che abbia potuto conoscere **senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale.**

Dato il limite del succitato elettorato attivo e passivo, la qualifica giuridica del ricorrente Luigi Troiso, del Sig Malfatti Giovan Dante e della Sig.ra Sinagra Ambra, erano in *re ipsa*.

Senza contare che la Giurisprudenza è andata ancora oltre, affermando addirittura che: *"La mancata indicazione del nome e del cognome*

dell'autenticante nella formula di rito dell'autenticazione, nell'ipotesi in cui si può agevolmente individuare sia la persona che la qualità del soggetto autenticante, è al più una mera imperfezione di tale formula, non comportando alcuna incertezza sul fatto che l'autenticazione proviene da un soggetto competente a farla per la sua qualità, alla quale non può attribuirsi alcuna incidenza invalidante" (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 06.03.2006, n. 1074). Dal tale assunto, può derivarsi che, in qualità di pubblico ufficiale, nel momento in cui lo stesso certifica la firma di un candidato, potendo questo, per legge, essere solo un consigliere comunale in carica o un consigliere provinciale uscente, la cui identità è pubblica, attesta un elemento che è noto di per sé. Così anche per i c.d. sottoscrittori della candidatura.

La decisione dell'ufficio elettorale della Provincia di Lucca, qui avversata, non tiene conto allora della natura di elezioni di secondo grado relativamente ai rinnovi dei consigli provinciali ed applica, violando, e non solo in astratto, il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 comma 2 della Carta costituzionale, poiché intende applicare a situazioni diverse la stessa normativa, pretendendo di ignorare appunto la natura di elezioni di secondo grado della nuova Provincia.

Se, da una parte, la *ratio* della norma che richiede di procedere alla identificazione della persona che intende candidarsi alle elezioni amministrative, si noti: comunali, è la certezza che vi sia identità tra candidato e soggetto che firma e che le firme di appoggio alla lista non siano non veritiere, dall'altra la *ratio* della stessa norma è ben rispettata anche nel caso per cui si discute **non essendovi incertezza sia con riferimento all'identità soggettiva di chi si candida a consigliere provinciale** (Troiso e Malfatti, consiglieri comunali-pubblici ufficiali), **sia avuto riguardo alla firma di appoggio alla lista, cioè quella del consigliere comunale di Viareggio Ambra Sinagra, pubblico ufficiale anch'essa.**

Non c'è traccia nell'atto impugnato, di alcuna incertezza circa la provenienza soggettiva delle sottoscrizioni, non essendo state disconosciute, messe in discussione e nemmeno si motiva, nel medesimo atto, perché non dovrebbe essere sufficiente, tenuto conto della natura pubblica dei soggetti interessati, l'autocertificazione di cui all'art. 46 del DPR 445/00 ed anzi, il comportamento della P.A. avversata appare allora parziale e dettato esclusivamente da motivazioni politiche nel tentativo di escludere un competitor elettorale perché giunto alle 12.05 e senza la pennetta informatica per il simbolo, circostanze che, sebbene sollevate dal presidente dell'ufficio elettorale, lo stesso collegio si è trovato a dover rigettare perché sfornite di

alcun appiglio giuridico, così come contraddittoria appare la decisione impugnata con riferimento alle sottoscrizioni per i motivi addotti.

In relazione ai vizi di legittimità sopra enunciati, il ricorrente, *ut supra* rappresentato e difeso,

**P.Q.M**

chiede che Codesto Ill.mo Tribunale, previa fissazione dell'udienza di discussione, disponga l'accoglimento del ricorso e per l'effetto dichiari:

- **l'annullamento del provvedimento impugnato** ed ogni altro presupposto, connesso e consequenziale;
- **e, conseguentemente, condanni la PA avversata ad ammettere, alla competizione elettorale** prevista per il rinnovo del consiglio provinciale della Provincia di Lucca il 20 settembre 2015, la lista "Lista civica Menesini Presidente", con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di giudizio.

Con riserva di motivi aggiunti, per quanto ad oggi non conosciuto.

**In via istruttoria**, si produce in allegato:

1. atto impugnato.

***Ad ogni effetto di legge, si dichiara che il presente ricorso in materia elettorale è esente dal contributo unificato.***

Viareggio-Firenze, li 7 settembre 2015

Avv. Laura Serretti



**RELATA DI NOTIFICA**

Io sottoscritto Avv. Laura Servetti, difensore come in atti, con Studio in Viareggio (LU), Via S. Andrea n° 12, per conto di Troiso Luigi, nato a Manfredonia (Foggia) il 19.2.1982 cf n° TRSLGU82B19E885U, residente a Viareggio (Lucca) Via Pisana n° 3, ho notificato, nei modi e nelle forme di cui all'art. 129 cod. amm. vo l'atto che precede, a ~~Provincia di Lucca~~ Provincia di Lucca, Ufficio elettorale, nella persona del Sig. Presidente pro-tempore con sede in Lucca, Palazzo Ducale, Cortile Carrara al fax n° 0583 417299

e anche alla Prefettura di Lucca – Ufficio territoriale del Governo, nella persona del Sig. Prefetto pro tempore, al fax n° 0583424666

e anche all'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Firenze, Via degli Arazzieri 4, al fax n° 055/472.555

e anche al controinteressato David Marcucci, Consigliere comunale di Camaiore, candidato alle provinciali nato a Viareggio il 06/09/1971 – con fax n° 0585 6461348

tutti spediti dal mio fax con n° 0584 582029

Viareggio, 7 settembre 2015

Avv. Laura Servetti  
